

FONDAZIONE
"ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Sede

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita una Fondazione denominata

"ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"

con sede legale in Settimo Torinese, all'indirizzo che verrà determinato nell'atto costitutivo o successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 41 e del DPR 30/09/1963 n. 1409 nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, alla quale chiede l'attribuzione della personalità giuridica e sotto la cui vigilanza opera.

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita per la durata di anni trenta, e cioè fino al 31 dicembre 2037, al termine della quale durata **tutto il patrimonio sarà devoluto come da successivo articolo 22.**

E' fatta salva la possibilità di prorogare la durata della Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio Generale

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, che non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili, **agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale**, e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.

A tale scopo la Fondazione svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali, e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi.

La Fondazione opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e

all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio.

Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) - stipulare:

a.1 - ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o sotto qualunque altra forma giuridica (quali i diritti reali di godimento) di immobili;

a.2 - convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

a.3 - convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

b) - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o di cui comunque abbia la disponibilità, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra menzionate;

d) - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) - organizzare l'offerta di beni e servizi anche massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni,

f) - organizzare e promuovere manifestazioni e rappresentazioni culturali ed artistiche;

g) - organizzare corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi;

h) - erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla fondazione;

i) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e

della multimedialità in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

l) - promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento.

La Fondazione può comunque svolgere o compiere ogni e qualsiasi altra attività strumentale al perseguimento dei suoi scopi.

Modalità di erogazione dei propri servizi

La Fondazione garantisce l'accesso alle proprie attività in primo luogo ai cittadini residenti nell'ambito territoriale di riferimento dei Soci Fondatori.

Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, i rapporti di questi enti con la Fondazione sono formalmente regolati da contratti di servizio.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale indisponibile costituito in fase di atto costitutivo;
- dal fondo costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili ed immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme o dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione, interamente utilizzabile per far fronte alle esigenze economico gestionali della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati,
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto devono essere trasmessi a tutti i fondatori ed ai partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, dal piano degli obiettivi e dalla relazione del Revisore.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Fondatori

E' Fondatore il Comune di Settimo Torinese.

La qualifica di Fondatore è sin d'ora riconosciuta di diritto, in quanto facciano richiesta di partecipare alla Fondazione entro tre anni dalla sua costituzione, ai seguenti enti pubblici e privati:

Fondazioni bancarie e/o culturali operanti sul territorio.

La qualifica di Fondatore è inoltre attribuita a tutti gli enti pubblici territoriali che aderiscano alla Fondazione e può essere altresì attribuita alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e agli enti che partecipano in modo stabile contribuendo al patrimonio ed al fondo di gestione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Generale.

Lo status di fondatore è riconosciuto o deliberato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alle esigenze della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in altra forma valorizzabile in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Generale.

La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

Gli Aderenti che abbiano dato un contributo di valore superiore ad Euro 25.000,00 annui (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati) avranno diritto a nominare ciascuno un proprio delegato presso il Consiglio Generale, per tutto il periodo di durata della contribuzione.

Art. 9 - Sostenitori benemeriti

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" tutte le persone giuridiche, pubbliche e private e le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione con un contributo minimo che verrà determinato, anche annualmente, dal Consiglio Generale ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio Generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Lo status di sostenitore è deliberato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalla quantità e dal tipo di apporto, attribuisce i diritti previsti dal presente statuto.

I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio Generale, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione, come pure consultare archivi e centri di documentazione, frequentare laboratori e centri di formazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione medesima.

Art. 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri partecipanti della Fondazione, nonché con le strutture organizzative della stessa;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, derivante da qualsiasi causa o titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il fondatore Comune di Settimo Torinese non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 13 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Sono membri di diritto i Fondatori, nonché i soggetti che saranno nominati ai sensi dell'articolo 8.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Al momento della costituzione il Consiglio Generale è composto:

- dal Sindaco del Comune di Settimo Torinese o suo delegato in qualità di Presidente,
- da due componenti designati dal Consiglio Comunale di Settimo Torinese, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.

Successivamente faranno parte del Consiglio Generale, oltre ai suddetti:

- i rappresentanti dei Soci Fondatori;
- i delegati degli Aderenti alla Fondazione.

I membri del Consiglio Generale si rinnovano a seguito di rinnovo dell'Organo che li ha designati.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, stabilendone i compensi;
- aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in seguito all'ingresso di nuovi aderenti nei limiti previsti dall'art. 15;
- nominare e revocare il Revisore dei Conti, fissandone l'emolumento;
- stabilire i criteri ed i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche "fondatori", "aderenti", "sostenitori benemeriti" ai sensi del presente statuto;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario da richiedere ai partecipanti;

- approvare il programma di attività, il bilancio economico preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il consuntivo economico entro il 30 aprile di ogni anno sulla base di atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'eventuale proroga della durata;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Art. 14 – Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a ciascun componente il Consiglio almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare altro membro; non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Generale delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dal Presidente anche tra i membri del Consiglio stesso, redatto ai sensi di legge.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

Il numero dei consiglieri potrà essere elevato al massimo a nove membri con decisione del Consiglio Generale.

In prima istanza il Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica tre anni.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio Generale.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, dalla data di insediamento dell'organo, salvo revoca da parte del Consiglio Generale prima della scadenza del mandato o dimissioni.

In caso di revoca ed in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base di *curriculum vitae*, che dimostri specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di appartenenza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Sono cause di decadenza del Consiglio di Amministrazione:

- gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Generale.

Sono cause di decadenza della carica di Consigliere di Amministrazione:

- l'accertamento di gravi violazioni di norme statutarie o regolamentari;
- l'incompatibilità sopravvenuta;
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale alla Fondazione.

La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Generale che provvederà alla sostituzione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Poteri e competenze

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della Fondazione medesima.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- predisporre il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e sull'assunzione dei mutui;
- approvare i regolamenti di utilità della Fondazione ed in particolare i regolamenti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, sulla base delle proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggiore utilità sociale e della programmazione strategica individuata negli atti di programmazione degli Enti Pubblici;
- deliberare l'organigramma della Fondazione;
- aggiornare l'Albo dei partecipanti;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte di propri poteri a singoli Consiglieri.

Art. 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o per richiesta scritta e motivata di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora.

In caso di urgenza con la presenza di tutti i Consiglieri e per accettazione unanime, il Consiglio potrà deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno o senza convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le votazioni si svolgono a voto palese salvo quelle che comportano valutazioni sulle persone fisiche che si svolgeranno in forma segreta.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dalla stesso nominato anche tra i Consiglieri, steso nelle forme di legge.

Art 17 – Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Generale e dura in carica cinque anni.

Il Presidente della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il primo Presidente, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente deve essere scelto fra persone in possesso di specifica competenza nel settore culturale sulla base di specifica curriculum vitae.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e regolamentari e per il compimento di atti che apportino pregiudizio al patrimonio dell'Ente o alla sua immagine.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della revoca.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può nominare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente che ne farà le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento, cui potrà altresì delegare singoli compiti.

Spetta in particolare al Presidente il compito di:

- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Generale, in accordo con il Comitato tecnico scientifico le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Compete altresì al Presidente, qualora i relativi compiti non siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale:

- gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione,
- sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione.

Art. 18 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, iscritto al registro dei revisori contabili, nominato dal Consiglio Generale, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Il Revisore resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato per una sola volta.

Art. 19 – Il Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo della Fondazione, è nominato dal Consiglio Generale ed è presieduto da uno studioso di chiara fama.

Esso è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, con provata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

Il Comitato tecnico scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti.

Il Comitato tecnico scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione ed in particolare ha il compito di:

- studiare, e coadiuvare nella delimitazione delle strategie e dei programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- Collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Art. 20 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni ed è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale, che agisce sotto la vigilanza del Presidente, al quale deve rispondere del proprio operato:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché degli atti del Presidente;
- definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo Istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose dell'Ente, o al tesoriere del Comune Fondatore.

Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la procedura prevista dalla Legge, **i beni immobili e la liquidità con deliberazione del Consiglio Generale, verranno devoluti ad enti perseguiti finalità analoghe nel medesimo territorio, sempre secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.**

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 – Norma transitoria

In sede di costituzione, il Sindaco del Comune di Settimo Torinese o suo delegato assume la carica di Presidente della Fondazione.

Il Sindaco del Comune di Settimo Torinese provvede altresì alla nomina degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti.

I componenti degli organi così nominati potranno, nella pienezza dei poteri conseguente al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, immediatamente operare validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo e resteranno in carica per i primi tre anni.

Il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione saranno integrati con le successive nomine, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del presente Statuto.

Visto per inserzione e deposito.